

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2001	2002	2003
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
Riduzione spese correnti:			
Articolato	7.304	3.820	4.105
Personale	0	120	360
Effetti indotti	2.831	2.760	2.845
Limite compensazioni	3.600	0	0
Fondo sanitario nazionale	48	116	26
Altre riduzioni	825	825	875
Tabella « A » e fondo speciale per le leggi definitivamente approvate	480	0	0
Tabella « E »	100	0	0
Quota miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente	28.664	35.569	38.852
Totale mezzi di copertura . . .	42.365	47.240	50.919
Margine	4.723	8.810	30.156

NOTA — Gli effetti delle modificazioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare al disegno di legge finanziaria sono ricompresi nell'ambito delle singole voci del presente prospetto.

**BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE**

	Assestato 2000		Iniziali 2001		2002	2003
	Compet.	Cassa	Compet.	Cassa	Compet.	Compet.
<i>(importi in miliardi di lire)</i>						
ENTRATE	29.000	29.000	33.500	33.500	32.000	32.500
Rimborsi IVA	23.000	23.000	27.500	27.500	26.000	26.500
Anticipo concessionari	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SPESA CORRENTE	83.467	93.915	54.190	54.190	39.561	38.061
Rimborsi IVA	23.000	23.000	27.500	27.500	26.000	26.500
Rimborsi IVA pregressi	5.287	5.287	3.200	3.200	—	—
Sentenze Corte costituzionale .	0	390	0	0	—	—
Invalidi civili	7.224	7.224	594	594	0	0
Rimborso crediti imposta con titoli di Stato	5.018	5.018	0	0	—	—
Anticipazioni a INPS e INPDAP	2.812	2.812	0	0	—	—
Enti Locali	0	5.000	1.432	1.432	—	—
Regolazioni Sicilia e Sardegna .	6.008	6.008	0	0	—	—
Disavanzi USL	0	1.000	0	0	—	—
Fondo speciale di parte corrente	12.068	12.068	7.411	7.411	3.561	3.561
ARIET	0	1.116	0	0	—	—
Anticipo concessionari	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aggi e commissioni	213	213	2	2	0	0
Rimborsi imposte dirette	6.595	6.595	6.851	6.851	3.000	2.000
Ammassi agricoli	910	910	200	200	—	—
Regolazione anticipazione con- cessione riscossione	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Tassa concessione governativa ..	0	2.458	0	0	—	—
Finanziamento SSN Sicilia e Sardegna	0	484	0	0	—	—
FSN-saldo IRAP 1998	7.333	7.333	0	0	—	—
SPESA IN CONTO CAPI- TALE	436	2.936	0	0	0	0
Fondo globale	436	436	0	0	—	—
Enti locali	0	2.500	0	0	—	—
TOTALE SPESA	83.903	96.851	54.190	54.190	39.561	38.061
Fondo globale nuova legisla- zione	—	—	975	975	3.205	468
Tab. C. F.S.N. IRAP 1999	—	—	9.811	9.811	—	—
Regioni SO-perdita gettito ac- cisa benzina	—	—	663	663	663	—
Disavanzi ferrovie	—	—	1.800	1.800	—	—
Garanzie consorzi agricoli	—	—	230	230	—	—
Enti locali	—	—	180	180	—	—
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA	—	—	67.849	67.849	43.429	38.529

(A.C. 7328-bis-B – sezione 129)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

preso atto che:

la legge finanziaria 1998 ha approvato lo stanziamento di 600 miliardi da parte dello Stato per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana veneta;

tale infrastruttura riveste un'importanza relevantissima per risolvere, almeno in parte, il grave problema della viabilità della regione Veneto: problema che ha riflessi negativi su tutto il sistema economico e produttivo delle piccole e medie imprese del nord-est;

tuttavia, il ministro dei lavori pubblici, di concerto con la conferenza dei servizi dei comuni interessati, ha predisposto in questi ultimi giorni un'altra destinazione per tale progetto, indicando la possibilità di realizzare una superstrada;

il Senato della Repubblica ha approvato ieri un emendamento che determina il limite massimo di tre mesi entro cui i Ministeri dei lavori pubblici e ambiente devono, unitamente alla regione veneto e alla conferenza dei servizi dei comuni interessati, studiare la fattibilità della superstrada Pedemontana veneta;

trascorso tale termine, qualora i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, assieme alla regione veneto e alla Conferenza dei servizi dei comuni interessati, non dovessero giungere ad alcuna soluzione positiva in grado di determinare tale fattibilità, la Pedemontana veneta rimarrebbe solo un progetto cartaceo con incalcolabili danni all'economia veneta

impegna il Governo

a rispettare il limite massimo di tre mesi, fissato nella data del 20 marzo 2001, come ultimo giorno utile per determinare la fattibilità della superstrada Pedemontana ve-

neta, predisponendo, qualora ciò non avvenisse, iniziative utili solo alla esclusiva realizzazione dell'autostrada Pedemontana veneta.

9/7328-bis-B/1. Apolloni.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) »;

esaminato l'articolo 69, recante norme in materia di vettovagliamento delle Forze armate, ed in particolare il comma 4 che stabilisce che, in fase di prima applicazione, il decreto ministeriale che istituisce il servizio di vettovagliamento deve fissare il termine iniziale di operatività del nuovo sistema di vettovagliamento;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, « Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-2000 » che all'articolo 17 stabilisce che qualora presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare direttamente o mediamente appalto il servizio mensa, oppure il personale sia impiegato in servizio di istituto che comporti specificatamente la permanenza sul luogo di servizio, ovvero non possa allontanarsi per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio, l'amministrazione possa concedere un buono pasto dell'importo giornaliero non superiore a lire novemila;

il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, non ha mai avuto pratica applicazione;

riconoscere il buono pasto al personale che effettua particolari servizi incompatibili con la possibilità di consuma-

zione del vitto presso le caserme sia un dovere e non una facoltà dell'amministrazione;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti all'uopo utilizzando le risorse stanziare nella Tabella accantonamento del Ministero della difesa fino a quando non sarà operativo il nuovo servizio di vettovagliamento introdotto dall'articolo 63 del disegno di legge finanziaria, a riconoscere dal 1° gennaio 2001 al personale comandato di servizio in orario incompatibile con la possibilità di usufruire del servizio mensa il buono pasto in denaro nell'importo stabilito dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;

a riconoscere comunque, a far data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, al personale che è stato comandato a svolgere servizi che per la loro peculiarità non hanno consentito di potere usufruire del servizio mensa e che quindi ha dovuto provvedere con spese a proprio carico, in luogo dell'amministrazione, ad assicurarsi il pasto durante l'attività di servizio, una somma pari a lire 9 mila lire per ogni giorno di svolgimento del servizio sopradescritto, a titolo di rimborso delle spese di vettovagliamento impropriamente sostenute.

9/7328-bis-B/2. Molinari, Romano Carratelli.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

esaminato l'articolo 50, commi 9 e 10;

la normativa vigente, per gli ufficiali delle Forze armate, prevede che i trattamenti cosiddetti « di omogenizzazione », peraltro limitati alla sola voce stipendiale, siano attribuiti dopo 15 e 25 anni

dalla nomina al grado di tenente anziché di sottotenente, come invece accade per l'Arma dei carabinieri;

tale normativa produce numerose sperequazioni all'interno delle stesse Forze armate, in quanto gli ufficiali laureati provenienti dall'accademia raggiungono il grado di tenente con decorrenza diversa a seconda della durata del corso di laurea;

inoltre, tale normativa, relativamente agli ufficiali del ruolo tecnico operativo dell'Esercito, del ruolo equipaggi per la Marina militare e ruolo unico specialisti per l'Aeronautica, determina sovente la impossibilità degli interessati con maggiore anzianità anagrafica di raggiungere, pur trattenendosi in servizio fino al limite di età, tale trattamento, con ciò operandosi una discriminazione con gli omologhi colleghi dell'Arma dei carabinieri;

sia ritenuto necessario quindi di provvedere con urgenza al superamento delle sperequazioni sopra descritte;

gli accantonamenti previsti per il comma 9 dell'articolo 50 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 forniscono adeguata capienza per ridurre, almeno in parte, la disparità di trattamento sopra richiamata;

impegna il Governo

ad utilizzare i fondi di cui al comma 9 dell'articolo 55 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 anche per procedere alla armonizzazione, relativamente alla voce stipendiale, tra gli ufficiali delle Forze armate e quelli dell'Arma dei Carabinieri.

9/7328-bis-B/3. Romano Carratelli, Molinari.

La Camera,

considerato che la Tabella A del disegno di legge n. 7328-bis-B (legge finanziaria 2001) è stata modificata dal Senato, riducendo lo stanziamento originariamente previsto per il Ministero della giustizia, in quanto l'accantonamento complessivo è passato da 699.792 milioni per il triennio

2001-2003, a 547.192 milioni, per quanto detto accantonamento sia diretto a consentire la realizzazione di interventi per l'accesso alla giustizia civile e l'abbreviazione dei tempi del processo civile, per contrastare la criminalità minorile, per disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta, per la delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero, per l'organico magistrati, per la disciplina dell'accesso alla magistratura, per l'aumento dell'indennità ai testimoni nei giudizi civili e penali, per l'organizzazione e razionalizzazione degli uffici, strutture e organismi pubblici, per benefici penitenziari e trattamenti detenuti ed interventi vari

impegna il Governo

a reperire comunque i finanziamenti necessari per garantire l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia e l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa.

9/7328-bis-B/4 Finocchiaro Fidelbo.

La Camera,

premessi che:

un considerevole numero di operatori dei mercati coperti e plateatici romani ha ricevuto ad opera dei competenti uffici circoscrizionali del comune di Roma la notifica di avvisi di accertamento aventi ad oggetto il mancato pagamento della tassa sulla occupazione degli spazi e delle aree pubbliche per le annualità 1990, 1991, 1992 e 1993, avvisi contro i quali diretti interessati hanno presentato ricorso;

la materia ha già formato oggetto di decisioni emesse — con indirizzo del tutto costante e conforme — dall'autorità giudiziaria (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 n. 253 del 14 gennaio 1998 e n. 6666 dell'8 luglio 1998) in forza delle quali è stato ritenuto che non possono essere assoggettate a tassazione le occupazioni di spazi e di aree pubbliche qualora gli stessi siano inclusi all'interno di

mercati collocati in edifici appositamente realizzati o comunque stabilmente utilizzati dal comune per ospitarli;

alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale seguito dalla suprema Corte, risulti doveroso ricercare soluzioni che — ispirate al principio di equità — facciano definitiva chiarezza sulla posizione propria degli operatori menzionati in premessa con conseguente esonero per gli stessi dai pagamenti richiesti;

impegna il Governo

a promuovere le opportune iniziative dirette a revocare ovvero annullare gli avvisi di accertamento notificati agli operatori dei mercati coperti e plateatici attrezzati ed aventi ad oggetto il pagamento per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, sul presupposto che detta tassa non è dovuta.

9/7328-bis-B/5. Leoni, Manzini.

La Camera,

rilevato che:

secondo i recenti dati ISTAT, la Calabria è stata ritenuta la regione con il più alto tasso di disoccupazione in Europa (oltre il 29 per cento), con particolare rilevanza del dato della disoccupazione giovanile che si è attestata al 72 per cento;

tale situazione appare come una condizione di assoluta emergenza e drammaticità, cui solo una azione straordinaria e concertata tra Stato e regione può dare positivi sbocchi, con attivazione di risorse aggiuntive tese a dare risposte alle emergenze più drammatiche;

esiste ormai il fondato presupposto di gravi rischi di ordine pubblico per le ripetute iniziative di protesta di gruppi di disoccupati che richiedono immediate risposte alla domanda di lavoro;

l'emergenza generale della mancanza di lavoro è resa ancora più grave dalla scadenza che si è concretizzata in

questi giorni dei progetti ex LSU, di cui al decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che ha escluso dalla sua sfera di applicazione alcune migliaia di lavoratori precari, che hanno così perduto ogni speranza di un futuro lavorativo, nonché dalla contestuale scadenza dei progetti di pubblica utilità realizzati dalla regione Calabria in convenzione con gli enti locali sulla base della convenzione n. 786 del 28 febbraio 2000 stipulata ex-articolo 45, comma 6 della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra Ministero del lavoro e regione Calabria, e per i quali non appare più realizzabile alcuna concreta misura di politica attiva del lavoro, anche in considerazione del ritardo degli enti locali nella realizzazione dei piani di stabilizzazione occupazionale;

la regione Calabria intende utilmente attivare una strategia articolata per garantire le necessarie iniziative di svuotamento dei « bacini LSU » e di stabilizzazione occupazionale che possa interessare il complesso della platea dei giovani precari precedentemente impegnati in progetti di interesse collettivo presso gli enti locali;

nelle more dell'attivazione di tale strategia complessiva, anche con il ricorso alle risorse comunitarie del POR Calabria 2000/2006, appare però necessario prevedere immediate forme di sostegno alle misure urgenti di politica attiva del lavoro per i giovani lavoratori che si trovano esclusi dalla immediata applicazione delle provvidenze di cui al decreto legislativo n. 81 del 2000;

sussistono gravi pericoli di ordine pubblico per le ripetute iniziative di protesta dei circa 6.500 giovani che oggi vedono lo spettro del ritorno incombente allo stato di disoccupazione, che reclamano una soluzione produttiva e non assistenziale, e la cui esasperazione fa prevedere sbocchi incontrollati della vertenza;

valutato che:

già in precedenza con l'articolo 2 del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, recante disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili, è stato accan-

tonato un contributo straordinario per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche come sollievo alla disoccupazione per le aree napoletana e palermitana, per ulteriori risorse di 40 miliardi per il solo anno 1999, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 1435, con stanziamento sul fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, proprio in ragione della previsione di rischi di ordine pubblico;

la situazione calabrese, in ragione dei drammatici dati statistici esposti, appare ancor più pericolosa sul piano della tenuta dell'ordine pubblico e richiede una risposta immediata ed adeguata dello Stato;

impegna il Governo

ad operare affinché sia apportata, oltre a quanto stanziato nella legge finanziaria 2001, la integrazione necessaria per la concessione, in continuità con quanto disposto dall'articolo 32 del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, di un contributo straordinario di lire 30 miliardi alla regione Calabria per il finanziamento di misure di politica attiva del lavoro destinati ai giovani già impegnati in progetti di interesse collettivo di cui all'articolo 45 comma 6 della legge 17 maggio 1999, n. 144, finalizzati alla stabilizzazione occupazionale degli stessi soggetti nell'ambito del piano di interventi predisposto dalla regione Calabria.

9/7328-bis-B/6. D'Ippolito.

La Camera,

considerata l'importanza fondamentale per l'economia sarda dell'ammodernamento e rilancio della locale industria di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;

impegna il Governo

a disporre provvidenze e agevolazioni per l'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, nel rispetto della normativa del-

L'Unione europea, applicando la clausola *de-minimis* limitatamente ai territori rientranti nell'obiettivo 1 dell'Unione europea e con particolare riferimento alla regione Sardegna, in quanto particolarmente penalizzata dalla discontinuità territoriale nei confronti del territorio complessivo dell'Unione.

9/7328-bis-B/7. Marras.

La Camera,

considerato che il dettato dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 153 della legge finanziaria 2001 — relativo all'applicazione del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224 — lascia irrisolti alcuni problemi interpretativi connessi con la normativa contenuta nella legge 11 luglio 1998, n. 224;

impegna il Governo

in sede di applicazione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 153 (imprese editrici di quotidiani e periodici) ad attenersi ai seguenti criteri interpretativi già adottati per la legge 11 luglio 1998, n. 224:

a) gli effetti dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 153 della legge finanziaria 2001 decorrono esclusivamente dalla data del 1 gennaio 2001;

b) alle imprese editrici di quotidiani che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di movimenti politici che abbiano partecipato, anche in aggregazione con altri movimenti o partiti, almeno ad una competizione elettorale (comunale o provinciale o regionale) entro il 31 dicembre 2000 è fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 così come previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224 ».

9/7328-bis-B/8. Ricci, Bagliani, Lamacchia, Apolloni, Iacobellis.

La Camera,

considerato che l'articolo 105 del provvedimento in esame (legge finanziaria per il 2001) prevede modificazioni agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (riordino delle discipline e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori) inserendo al comma 1 dell'articolo 2 la lettera *f-bis* (« I parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale »);

considerato che il provvedimento prevede un decreto ministeriale di attuazione che è — in questi giorni — in corso di emanazione;

considerato che l'articolo 5 del predetto decreto ministeriale prefigura i soggetti che potranno usufruire delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 297 del 1999;

considerato che i criteri per i soggetti identificati dall'articolo 5 alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* — *nella stesura originaria del decreto ministeriale — non sembravano ricomprendere organizzazioni quali, ad esempio, il parco scientifico tecnologico Galileo, il parco scientifico e tecnologico Vega, il parco scientifico Star* che — in rete realizzata da Veneto Innovazione — sono sorte proprio per facilitare l'accesso alla ricerca delle piccole e medie imprese, poste al centro delle attenzioni della Comunità europea con la « Carta europea per le piccole imprese » approvata dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira tenutosi il 19 e il 20 giugno 2000;

considerato che le modifiche introdotte dal Senato paiono indirizzate ad una estensione essenziale dei soggetti che potranno avvalersi del complesso delle norme del decreto legislativo n. 297 del 1999;

impegna il Governo

al fine di consolidare la significativa realtà di ricerca e innovazione presenti nelle Regioni, a riconoscere — in sede di attuazione normativa e nella stesura del

decreto ministeriale — anche i parchi scientifici e tecnologici operanti all'interno di reti riconosciute con leggi regionali e che si configurino come sistemi organizzati sul territorio di risorse, competenze, attività, strutture e infrastrutture avanzate per l'assistenza tecnica o la localizzazione a favore di imprese innovative, di attività di ricerca e sviluppo, o di servizi per l'innovazione tecnologica e organizzativa nelle piccole e medie imprese.

9/7328-bis-B/9. Saonara, Castellani

La Camera,

premessi che con l'articolo 131, comma 5 della legge finanziaria è stata concessa la neutralità fiscale, con effetto retroattivo, di tutte le operazioni di ristrutturazione societaria delle Ferrovie dello Stato, a partire dall'anno di imposta 2000;

tale disposizione determina una ingiustificata alterazione e distorsione dei principi della concorrenza e del libero mercato privilegiando una impresa pubblica di trasporto ferroviaria a totale partecipazione pubblica;

impegna il Governo

a presentare una relazione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con l'elenco delle imprese beneficiarie, l'ammontare per le operazioni finanziarie dell'anno 2000 della misura fiscale agevolativa indicando per ciascuna operazione la perdita di gettito per l'erario determinata dalla norma di neutralità fiscale;

a presentare altresì dopo 14 mesi la stessa relazione con i dati relativi all'utilizzo della norma per l'anno di imposta 2001.

9/7328-bis-B/10. Tassone, Teresio Del-
fino, Volontè, Grillo, Cutrufo.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 44 della legge n. 488 del 1999 prevede che le imprese agricole che

hanno recepito i contratti di riallineamento retributivo possono regolarizzare gli obblighi contributivi per i periodi progressivi, nella misura della retribuzione del contratto di riallineamento;

l'INPS ha fornito, con apposita circolare, una valutazione restrittiva della suddetta disposizione ritenendo che per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali non si possa fare ricorso alla disciplina sul riallineamento;

la disposizione di cui all'articolo 116 della legge finanziaria per il 2001 contiene misure finalizzate a favorire il ricorso ai contratti di riallineamento con l'introduzione di agevolazioni contributive;

impegna il Governo

a consentire alle imprese agricole che, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2001, hanno recepito i contratti di riallineamento, di regolarizzazione gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali per lavoratori già denunciati, nella misura stabilita dal citato articolo 44.

9/7328-bis-B/11. Paolo Rubino, Rossiello, Sinisi, Corvino, Caruano, Malagnino, Abaterusso, Rava, Di Fonzo, Rotundo, Leccese, Gaetani, Bova, Mastroluca, Tattarini, Faggiano, Stanisci, Bonito, Rabbito, Pompili.

La Camera,

considerato che l'articolo 41 del disegno di legge finanziaria per il 2001 prevede un consistente aumento della posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici super enalotto;

tale aumento comporta una grave sperequazione tra i diversi giochi a pronostico, poiché la posta di gioco degli altri concorsi pronostici (tra i quali Totocalcio, Totip e Totogol) rimane immutata;

l'anno 2000 ha fatto registrare un netto calo delle entrate erariali derivanti dal gioco, nell'ordine del 30 per cento circa;

l'aumento della posta sul concorso Enalotto determinerà una sensibile contrazione dei volumi di tale gioco e un ulteriore calo del numero di colonne giocate, rischiando di vanificare, di fatto, le esigenze di maggiori entrate;

inoltre mantenendo immutato il compenso fisso spettante ai ricevitori, vi sarà come conseguenza la riduzione percentuale dell'aggio loro spettante, con indubitabili danni economici per l'intera categoria;

non è infine da sottovalutare che il calo del rendimento per il ricevitore costringerà, in molti casi, a riduzioni di personale o alla chiusura di diversi esercizi, tanto che i « totoricevitori » hanno già preannunciato una serie di scioperi a partire dal prossimo 8 gennaio 2001;

impegna il Governo

a realizzare ogni possibile iniziativa affinché, nell'immediato futuro, si proceda ad una progressiva omogeneizzazione della posta di gioco di tutti i concorsi pronostici, da ottenere mediante una riduzione della posta per il concorso Enalotto e un incremento ponderato delle poste di gioco per i restanti concorsi pronostici (Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei);

a provvedere ad una semplificazione della struttura del costo per colonna di tutti i concorsi pronostici, oggi aggravata da varie addizionali;

a favorire una rideterminazione della percentuale destinata al montepremi e alla ricevitoria, che consenta di realizzare le condizioni per un aumento del volume di gioco.

9/7328-bis-B/12. Gatto, Malagnino, Luongo, Giacco, Soriero, Piccolo, Molinari, Tuccillo, Palma, Scrivani.

La Camera,

premesso che nel corso della corrente legislatura attraverso l'emanazione di ap-

posita legge è stato approvato il finanziamento all'Unione italiana ciechi e dell'Associazione « Centro Internazionale del libro parlato per l'attività specifica di ausilio audiofonico ai non vedenti;

tali finanziamenti sono esauriti;

l'attività ha dato frutti insperati in campo nazionale;

attraverso tali finanziamenti l'Italia sta divenendo capofila in Europa nel settore del sostegno a varie categorie di non vedenti tra cui in primo piano agli studenti universitari;

impegna il Governo

ad individuare i fondi e la possibilità che a decorrere dal 2001 sia attribuito all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazione del libro parlato, un contributo annuo di lire 4.250 milioni; l'attività del Centro internazionale del libro parlato rimanga sottoposta alla vigilanza del ministero per i beni e le attività culturali; l'attività del Centro internazionale del libro parlato di Feltre sia sottoposta alla vigilanza del ministero per i beni e le attività culturali.

9/7328-bis-B/13. Bampo, Lenti.

La Camera,

preso atto che;

negli ultimi anni i numerosi crolli di edifici hanno sottolineato l'assoluta necessità di individuare con certezza i legali rappresentanti dei condomini;

da più parti il Governo era stato sollecitato ad attivarsi al fine di istituire il fascicolo del fabbricato, contenente tutte le informazioni relative allo stato di salute dell'edificio;

per ragioni di certezza e pubblicità tale fascicolo doveva contenere anche l'indicazione dell'amministratore di condominio sul quale, in qualità di legale rappre-

sentante del fabbricato, ricadono responsabilità civili, penali ed amministrative;

in tal senso era stato presentato un emendamento alla legge finanziaria 2001 volto ad istituire presso i comuni un registro pubblico indicante i nominativi degli amministratori e dei fabbricati da essi gestiti;

tale emendamento non comportava oneri per lo Stato;

tale emendamento in sede di esame da parte della Camera dei Deputati era stato approvato;

tuttavia in sede di esame da parte del Senato della Repubblica tale emendamento è stato soppresso;

a tal proposito era già stato approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo ad adoperarsi in tal senso

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative di propria competenza atte ad interpretare il quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile, nel senso che presso tutti i comuni sia istituito il registro pubblico del condominio nel quale siano indicati gli amministratori e i relativi fabbricati da essi gestiti, oltre ad ogni altro riferimento concernente la nomina e la revoca degli stessi.

9/7328-bis-B/14. Scoca, Apolloni, Del Giudice, Lamacchia, Ricci.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 26 della ordinanza ministeriale n. 2694 del 1997, modificato ed integrato dall'articolo 15 dell'ordinanza ministeriale n. 2707 del 1997 e dall'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale n. 2717 del 1997, ha disposto l'utilizzo dei soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile sostitutivo presso amministrazioni pubbliche, su richiesta di queste ultime e fino al 31 dicembre 1998;

l'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, ha provveduto a precisare le procedure per l'utilizzo del personale militare, mantenendo il termine del 31 dicembre 1998 per la vigenza del provvedimento;

l'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, ha provveduto a precisare ulteriormente le procedure e a fissare al 31 dicembre 1999 il nuovo termine di vigenza;

l'articolo 3, comma 3-decies, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ha infine fissato al 31 dicembre 2000 la vigenza del provvedimento, stabilendo ulteriori procedure per la sua attuazione;

alla luce della evoluzione normativa, che la disposizione opera per « i soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997-1998-1999 e 2000, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiate dal terremoto »;

la questione della possibilità, per i giovani in servizio presso un ente pubblico, di completamento del periodo di leva presso il medesimo ente oltre la data del 31 dicembre 2000 risulta essere soggetta ad interpretazione discordanti anche all'interno della stessa amministrazione militare;

una interpretazione della norma che prevedesse, al 31 dicembre 2000, la cessazione del servizio presso gli enti pubblici per un rientro al Corpo comporterebbe disagi alla pubblica amministrazione, al militare, alla sua famiglia e allo stesso ministero della difesa che non potrebbe utilizzare al meglio, per un periodo residuale, l'attività stessa dei giovani di leva;

visto l'articolo 138 commi 8, 9, 10, 11 dell'A.C. 7328 (legge finanziaria 2001)

impegna il Governo

ad una interpretazione autentica dell'articolo 1-ter decreto-legge 27 ottobre n. 364, così come modificato sia in sede di conversione in legge che con norme successive, nella quale si prevede che i giovani che abbiano iniziato il loro periodo di leva come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, possano concluderlo presso i medesimi enti anche oltre la data del 31 dicembre 2000.

9/7328-bis-B/15. Abbondanzieri, Giacco, Bracco, Galdelli.

La Camera,

considerato che l'articolo 44 della legge n. 488 del 1999 prevede che le imprese agricole che hanno recepito i contratti di riallineamento retributivo possono regolarizzare gli obblighi contributivo per i periodi pregressi, nella misura della retribuzione del contratto di riallineamento;

l'INPS ha fornito, con apposita circolare, una valutazione restrittiva della suddetta disposizione ritenendo che per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali non si possa fare ricorso alla disciplina sul riallineamento;

la disposizione di cui all'articolo 116 della legge finanziaria per il 2001 contiene misure finalizzate a favorire il ricorso ai contratti di riallineamento con l'introduzione di agevolazione contributive;

impegna il Governo

a consentire alle imprese agricole che, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2001, hanno recepito i contratti di riallineamento, di regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali per lavoratori già denunciati, nella misura stabilita dal citato articolo 44.

9/7328-bis-B/16. Ferrari, Fioroni, Frigato, Ruggeri, Domenico Izzo.

La Camera,

premessi che:

la trasformazione delle gestioni aeroportuali e l'impetuoso sviluppo degli aeroporti comporta ancora problemi per quanto i lavoratori, che in assenza di regole potrebbero essere soggetti a forme di dumping;

al fine di accompagnare il processo con regole certe, si rende necessaria la proroga dei termini del decreto legislativo n. 18 del 1999 in materia di « accesso ai servizi aeroportuali a terra » e del rispetto degli accordi intervenuti ai sensi del decreto medesimo;

il Governo ha accolto un ordine del giorno per l'istituzione di un tavolo permanente per la gestione ed il monitoraggio delle problematiche aeroportuali

impegna il Governo

a prorogare i termini del decreto legislativo n. 18 del 1999;

a dar seguito alle convocazioni del tavolo in materia di problematiche aeroportuali.

9/7328-bis-B/17. Boghetta.

La Camera,

considerata la recente approvazione della legge di riordino del settore termale;

considerata altresì l'importanza economica e culturale delle risorse termali su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo

a destinare una significativa quota del finanziamento aggiuntivo di lire 5 miliardi stabilito dalla legge finanziaria per l'anno 2001 a favore dell'Enit (tabella C) alla promozione di iniziative mirate al sostegno del comparto termale in ambito nazionale ed europeo al fine di incrementare l'informazione sulle prerogative sanitarie e turistiche dei luoghi termali italiani, anche

prevedendo ulteriori finanziamenti all'uopo utilizzando gli stanziamenti previsti in tabella c del disegno di legge finanziaria, ministero delle finanze.

9/7328-bis-B/18. Caccavari.

La Camera,

considerato che sono state introdotte nella finanziaria previsioni di finanziamento per specifiche opere stradali;

è necessario mantenere fermi, nell'azione di Governo, sia il criterio di una corretta programmazione degli interventi, che si esplica attraverso i piani triennali per la viabilità, sia il criterio di una equilibrata ripartizione delle risorse sull'intero territorio nazionale;

impegna il Governo

a considerare gli interventi specifici previsti nella legge finanziaria come interventi che non devono comunque alterare né la equilibrata e corretta ripartizione delle risorse per le infratrutture viarie, così come concordata nella Conferenza Stato-regioni, né gli indirizzi di programmazione contenuti nel piano triennale.

9/7328-bis-B/19. Zagatti, Galdelli, Turroni, Vigni, Guerra, Treu, Testa.

La Camera,

considerato che:

sono state introdotte nella finanziaria previsioni di finanziamento per specifiche opere stradali;

è necessario mantenere fermi, nell'azione di Governo, sia il criterio di una corretta programmazione degli interventi, che si esplica attraverso i piani triennali per la viabilità, sia il criterio di una equilibrata ripartizione delle risorse sull'intero territorio nazionale;

impegna il Governo

a sostenere contribuire al finanziamento ed alle spese di restauro conservativo della concattedrale di Taranto, bene culturale internazionale con architetture ed arredi di originale e raffinata fattura, gravemente danneggiata, nelle strutture di base, da lesioni che ne compromettono la sopravvivenza.

9/7328-bis-B/20. Angelici.

La Camera,

premesso che:

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;

il comma 2 dell'articolo 129 concernente l'annosa questione delle quote latte, sulle quali si è stratificata, nel corso degli ultimi anni, una complessa disciplina legislativa e regolamentare;

valutata l'opportunità di procedere quanto prima al riordino normativo della materia, offrendo finalmente a tutti gli operatori del settore un quadro organico e semplificato della disciplina;

la legge 8 marzo 1999, n. 50, disciplina, all'articolo 7, la formazione, di testi unici volti anche alla delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali;

il termine del 31 dicembre 2001 fissato dal citato articolo 7 per l'emanazione dei testi unici appare troppo differito rispetto alle esigenze del settore lattiero-caseario

impegna il Governo

a procedere quanto prima all'emanazione di un testo unico delle disposizioni riguardanti il settore lattiero-caseario che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999, preveda la delegificazione di tutte le norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali.

9/7328-bis-B/21. Cento, Turroni.

La Camera,

considerato che:

l'importanza strategica della conservazione e valorizzazione dei beni culturali per il progredire della civiltà e per potenziare lo sviluppo degli studi e del turismo culturale nella città d'arte come Mantova già capitale europea

impegna il Governo

a sostenere e a contribuire al finanziamento delle spese di restauro conservativo della preziosa chiesa di San Simone e Giuda di Mantova, bene culturale internazionale con architettura, affreschi e arredi lignei seicenteschi di raffinate e originali fatture.

9/7328-bis-B/22. Ruggeri, Romano Caratelli, Volpini, Molinari, Merlo, Domenico Izzo, Angelici, Risari, Bindi, Ferrari, Soro, Repetto, Casinelli, Fioroni, Frigato, Jervolino, Servodio, Giacalone, Voglino, Pinza, Carotti, Borrrometi, Polenta, Saonara, Palma, Niedda, Scantamburlo, Giovanni Bianchi, Piccolo, Duilio, Delbono.

La Camera,

considerato che:

molte associazioni professionali degli agricoltori, tra cui la Coldiretti, hanno manifestato fondati timori sul metodo della cartolarizzazione dei crediti contributivi agricoli INPS, tra i quali potrebbero essere illegittimamente comprese moltissimi imprese che hanno già regolarizzato i loro debiti contributivi e di cui l'INPS non avrebbe ancora aggiornato correttamente la posizione;

i timori della Coldiretti derivano dalla constatazione dello stato degli archivi in possesso dell'INPS e dalle precisazioni che, a tale riguardo, formula lo stesso consiglio d'indirizzo e vigilanza dell'INPS, quando sottolinea « disguidi e ritardi » nell'acquisizione delle dichiarazioni trimestrali, nella tariffazione e riscossione dei contributi, nella compilazione degli elenchi no-

minativi dei lavoratori, nelle liquidazioni delle prestazioni e nell'aggiornamento dell'archivio delle posizioni assicurative dei lavoratori e di quelle debitorie dei contributi agricoli;

tale problematica è stata anche evidenziata con circolare INPS n. 61 del 15 marzo 2000, laddove si ammette esplicitamente di casi di partite andate erroneamente a ruolo;

l'INPS sulla base degli archivi in suo possesso si accinge a predisporre le liste relative ai ruoli, rinunciando piuttosto ad emenare avvisi bonari, che scongiurerebbero, invece, gravi danni alle aziende agricole e permetterebbero l'effettivo accertamento della sussistenza e certezza dei crediti stessi;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative per impedire all'INPS di aggirare le normali procedure di accertamento dell'effettiva sussistenza dei crediti contributivi a suo favore e, conseguentemente, ad intervenire presso la direzione generale dell'INPS per sospendere le procedure di cartolarizzazione dei crediti contributivi relativi al settore agricolo, almeno fino alla definitiva revisione dei ruoli, finalizzata a garantire tutti coloro che hanno già provveduto a regolarizzare le proprie posizioni.

9/7328-bis-B/23. Bono.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9 della legge 488 del 23 dicembre 1999 ha, da un lato abolito l'imposta di bollo (carte bollate) e i diritti di cancelleria in tutti i procedimenti civili, penali, amministrativi, d'altro canto ha introdotto il pagamento di un unico contributo unificato per le spese di giustizia dei singoli processi;

per l'attuazione pratica di tale disposizione è prevista l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica su

iniziativa del ministro della giustizia di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro;

che, al fine predetto, l'entrata in vigore della legge in questione veniva spostata di sei mesi e cioè al 1° luglio 2000 e che, solo per giustificare obiettive ragioni, il termine poteva essere differito al 31 dicembre 2000;

malgrado l'estrema semplicità dell'incombenente (pagamento a mezzo conto corrente per tale e/o a mezzo ricevitoria presso le tabaccherie) i competenti ministri non vi hanno provveduto con la assoluta prevalente responsabilità di quello delle finanze presso il quale giace lo schema di decreto del Presidente della Repubblica dell'aprile 2000;

che grande è al riguardo l'aspettativa del mondo giudiziario e dei cittadini per la semplificazione dell'attività giudiziaria che deriva e per illimpimento del rapporto di spesa dei giudizi;

all'articolo 33, comma 7 e comma 8 è previsto l'ulteriore slittamento dell'entrata in vigore fino al 30 giugno 2001;

sembra assurdo il così lungo protrarsi dell'adempimento, peraltro, semplice;

impegna il Governo

ad emanare il provvedimento attuativo entro il 31 gennaio 2001 e comunque non oltre il 28 del mese successivo..

9/7328-bis-B/24. Parrelli, Cesetti, Mastroluca, Olivieri.

La Camera,

impegna il Governo

a stanziare dei finanziamenti per contribuire al completamento della ristrutturazione del complesso architettonico denominato San Domenico, nella città di Crema, di rilevante valore artistico culturale di livello nazionale. Il comune di Crema vi ha realizzato un teatro con annesso centro culturale. Del San Domenico

fa parte una ex Chiesa di stile gotico lombardo ed un ex Convento domenicano.

9/7328-bis-B/25. Risari, Ruggeri, Borrometi, Carotti, Abbate, Giacalone, Giovanni Bianchi, Jervolino Russo, Volpini, Voglino, Fioroni.

La Camera,

premessi che:

in Ancona si sono verificati inquietanti episodi ad opera di uno o più pirmani che hanno causato gravi danni applicando otto incendi alle maggiori strutture sanitarie della regione Marche, l'Ospedale regione di Torrette e l'Ospedale Umberto I;

a seguito dei sopralluoghi effettuati dagli organi tecnici competenti e dai Vigili del Fuoco sono emersi problemi seri alle strutture e necessità di consistenti interventi di adeguamento delle stesse strutture alle più recenti norme di prevenzione e di sicurezza dagli incendi;

l'insostituibile ruolo degli ospedali anconiani nella sanità regionale e nazionale per la cura e l'assistenza di decine di migliaia di pazienti provenienti dall'intero territorio nazionale e dalla regione Marche;

l'articolo 83, comma 3, del disegno di legge AC 7328 prevede un incremento di 4.000 miliardi di lire in conto capitale per l'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 21 marzo 1988 n. 488 prevede interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani;

impegna il Governo

a tener conto della particolare situazione determinatasi nella città di Ancona in sede di riparto alle regioni dei 4.000 miliardi aggiuntivi e dei fondi non spesi tra quelli previsti dalla legge 488/98 in modo da finanziare rapidamente i progetti di ade-

guamento alle nome antincendio degli ospedali del capoluogo delle Marche.

9/7328-bis-B/26. Duca, Gasperoni, Casetti, Mariani, Giacco, Bogi, Abbondanzieri.

La Camera,

considerato che:

fra pochi mesi si celebrerà il VII centenario della nascita di uno dei più rappresentativi esponenti della letteratura italiana, Francesco Petrarca;

il comune di Arquà, località che ha dato i natali al Petrarca, sarà visitato da turisti, italiani e stranieri, che vorranno partecipare alle celebrazioni già preventivate per detto anniversario;

il paese di Arquà per l'evento necessita del recupero del territorio e di alcuni immobili di rilevanza storica attualmente fatiscenti;

impegna il Governo

a stanziare i fondi necessari per il finanziamento delle opere e dei progetti relativi alla celebrazione del VII centenario della nascita del Petrarca.

9/7328-bis-B/27. Ascierio, Ruzzante, De Biasio Calimani.

La Camera,

premessi che:

i recenti casi di Bse verificatisi in Francia e in Germania tengono ancora alto il livello di preoccupazione dei consumatori;

esaminato il contenuto dell'articolo 129 dell'A.C. 7328-bis-B, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) », che stanziava 10 miliardi di lire per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia

spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone;

altre misure e fondi per prevenire il fenomeno della Bse sono contenute nel disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000 n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (A.C. 7463);

visto che iniziative volte alla sicurezza alimentare, attraverso la cosiddetta « carta d'identità » dei bovini, con sistemi di tracciabilità, è stata proposta anche dalla FipeConfcommercio, Aia (Associazione italiana allevatori), realtà che rappresentano buona parte della filiera produttiva italiana;

tenuto conto delle disposizioni amministrative che nel 1996 hanno concesso la definizione di animali italiani agli animali da allevamento proveniente da altri paesi e vissuti per almeno tre mesi in Italia;

valutato infine che il regolamento dell'UE 1760/2000, al fine di identificare la provenienza degli animali prevede dei requisiti di identificazione, etichettatura e rintracciabilità. È possibile così seguire ogni animale lungo tutte le fasi produttive dalla nascita fino al consumo;

impegna il Governo

ad emanare entro il termine massimo di sessanta giorni disposizioni chiare e immediatamente efficaci, contenenti tra l'altro norme sanzionatorie relative all'etichettatura, alla tracciabilità, nonché al sostegno degli allevatori di bovini autoctoni e di carne italiana.

9/7328-bis-B/28. Galletti, Procacci.

La Camera,

premessi che

è ormai improcrastinabile la necessità di passare in tempi rapidi ad una produ-

zione agricola e zootecnica non dannosa e compatibile con l'esigenza primaria di tutela della salute e dell'ambiente;

è in questa direzione che si muove l'articolo 123 della finanziaria in discussione, relativamente — tra l'altro — all'introduzione di fatto di disincentivi alla produzione di prodotti fitosanitari, e in particolare di fertilizzanti di sintesi;

impegna il Governo

ad emanare in sede di prima applicazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti dei ministeri della sanità e delle politiche agricole e forestali previsti dal comma 1 dell'articolo 123 della suddetta legge.

9/7328-bis-B/29. Procacci, Galletti, Scalia.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 7328-bis-B, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001),

impegna il Governo

ad intervenire presso le regioni affinché le risorse previste dal comma 14 dell'articolo 66 del provvedimento in corso di approvazione vengano destinate prioritariamente alle seguenti finalità:

a) programmi per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle aree protette regionali;

b) programmi regionali di prevenzione degli incendi boschivi;

c) interventi di protezione civile;

d) tutela del patrimonio storico-artistico;

e) tutela del patrimonio ambientale.

9/7328-bis-B/30. Scalia, Procacci.

La Camera,

impegna il Governo

ad erogare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale le risorse di cui all'articolo 56, comma 5, della presente legge, collegandole prioritariamente ai programmi triennali già presentati dalle scuole e comunque intendendole aggiuntive agli stanziamenti ordinari già in essere.

9/7328-bis-B/31. Paissan, Brunale, Salvati.

La Camera,

premessi che:

le associazioni di volontariato contribuiscono a realizzare molte delle finalità assistenziali perseguite dallo Stato e questo giustifica l'intervento pubblico ad incentivare il loro sviluppo ed a sostenere la loro attività, anche mediante trattamenti tributari di favore dei redditi, dei patrimoni, delle elargizioni liberali ad esse destinate;

da tempo le organizzazioni di volontariato hanno fatto richiesta di godere dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto con riferimento a beni e servizi acquistati esclusivamente in funzione dello svolgimento di attività solidaristiche; tale richiesta non sarebbe in contrasto con le disposizioni dell'articolo 13 della VI direttiva, approvata dal Consiglio europeo in data 17 maggio 1977, contenente l'elencazione tassativa delle operazioni che, nell'ambito degli Stati membri, possono essere esentate dall'IVA;

valutato che l'esenzione è inoltre conforme al disposto della legge quadro sul volontariato, che al comma 2 dell'articolo 8 stabilisce che « le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto »;

tale disposizione, apparentemente chiara, ha dato luogo a diverse interpre-